

**Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra
l'Azienda Ulss 9 Scaligera e gli erogatori privati accreditati per attività di rilascio delle certificazioni di
idoneità sportiva agonistica (L.E.A.)**

Premesso che:

- in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui al Piano Socio-Sanitario 2019-2023 approvato con L.R. n. 48 del 28/12/2018, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del Sistema Sanitari Regionale, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- con D.G.R. n. 362 del 24/3/2020 si è prevista una nuova rete della medicina dello sport, che coerentemente con il Piano Socio-Sanitario ha una logica Hub and Spoke, ed è costituita da strutture con capacità erogative differenti e classificate in tre livelli;
- ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di medicina dello sport;
- ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private accreditate di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;

Tutto ciò premesso;

tra

Azienda ULSS 9 Scaligera, con sede in Verona, Via Valverde 42, C.F. e P.IVA n. 02573090236, d'ora innanzi denominata "Azienda", in persona del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Dott.ssa Alessandra De Salvia, delegata ai poteri di firma del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 06/03/2024;

e

L'Erogatore privato accreditato IRCCS Ospedale classificato "Sacro Cuore – Don Calabria" presidio ospedaliero accreditato della Regione Veneto di proprietà dell'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza (di seguito "erogatore"), con sede legale in Negrar di Valpolicella (VR) Via Don A. Sempreboni n. 5 codice fiscale e partita IVA n. 00280090234 nella persona dell'Amministratore Delegato Dott. Claudio Cracco il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione

si conviene e si stipula il seguente:

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa e derivanti dalla erogazione di attività di certificazione agonistica, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, nell'ambito delle funzioni accreditate come definite nell'allegato 1 al presente accordo;

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo e la comunicazione con congruo anticipo di eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, anche sotto il profilo amministrativo-contabile, secondo le indicazioni fornite dall'Azienda;
- eroga le prestazioni indicate nell'allegato 1 secondo le quantità e le tariffe riportate nell'allegato stesso;
- si impegna all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione e come indicate nel presente accordo;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L' Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore entro il termine di 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura e della regolare documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo, ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata 01.01.2026 – 31.12.2026 e decade automaticamente in caso di mancato rinnovo dell'accreditamento istituzionale. Non è ammessa proroga automatica se non per il periodo necessario per addivenire alla sottoscrizione di un nuovo accordo contrattuale. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni e tenendo indenne l'Azienda da eventuali costi sorgenti a causa della cessazione.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo accordo agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Azienda (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda. L'Azienda si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata;

c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'Azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Azienda.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

ART. 7 – Privacy

La comunicazione dei dati avviene sul presupposto che Azienda e erogatore abbiano ottemperato, per quanto di rispettiva competenza, a tutte le prescrizioni del Codice della Privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dei provvedimenti del Garante in tema di trattamento dei dati sanitari per finalità di cura.

Art. 8 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

ART. 9 – Disposizioni finali

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a causa ed a spese della parte richiedente. Le spese di bollo, se dovute, sono a carico dell'erogatore. L'accordo di collaborazione è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012.

FIRMATO

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott.ssa Alessandra De Salvia _____

Per l'Erogatore
L'Amministratore Delegato
Dott. Claudio Cracco _____

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
Medicina dello Sport	1	Certificati per gli sport agonistici di cui alla tabella "A" del D.M. 18.2.82 (comprensivi di visita medica, esame completo urine, elettrocardiogramma)	Euro 29,00		
Medicina dello Sport	2	Certificati per gli sport agonistici di cui alla tabella B del D.M. 18.2.82 (con tests di Masters, comprensivi di: visita medica, esame completo urine, spirometria semplice, elettrocardiogramma con test da sforzo dei due gradini di Masters)	Euro 62,00		
Medicina dello Sport	3	Certificati per gli sport agonistici di cui alla tabella "B" del D.M. 18.2.82 con test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro. Comprensivi di visita medica, esame completo urine, spirometria semplice, elettrocardiogramma con test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro.	Euro 102,00		
TOTALE ANNO 2026				N. 7.414 (a mix storico)	€ 460.287,00

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente